COMUNE DI SCARLINO
PROVINCIA DI GROSSETO
Settore 1 - Affari generali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

il Comune di Scarlino rende noto

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, possono richiedere la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione i **residenti nel Comune di Scarlino** in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Art. 1 - Beneficiari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando chi risulta:

a- essere residenti nel Comune di SCARLINO;

b - avere la residenza nell'abitazione per cui si chiede il contributo;

c - essere conduttore (un componente del nucleo familiare) di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 con contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto al netto degli oneri accessori;

d - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Scarlino;

e - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 €. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU per gli immobili all'estero applicando i parametri IVIE;

f - le disposizioni di cui alle lettere d) - e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

Comune di Scarlino
Via Martiri d'Istia, 1
58020 Scarlino (Gr)
Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401
comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
www.comune.scarlino.gr.it
Partita Iva 00186560538
Codice Fiscale 80001830530

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

g -valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

h -non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

i – possedere, con riferimento al proprio nucleo familiare una certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore ad € 32.456,72 per la fascia B ed un valore ISE non superiore a € 16.033,42 la fascia A.

Per l'anno 2025 il limite ISE per la fascia A è calcolato come segue: IMPORTO PENSIONE MINIMA € 616,67 x 13 mesi 8.016,71 x 2 € 16.033,42 (circolare INPS n. 23 del 28-1-2025).

La certificazione ISE/ISEE non deve essere scaduta al momento della presentazione della domanda.

Per entrambi le fasce il valore ISEE non può essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

l - per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o "inferiore o comunque incongruo rispetto al canone annuo di locazione pagato" l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione, a firma dei servizi Sociali, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza oppure alla presentazione di autocertificazione circa la fonte di sostentamento che dovrà essere debitamente verificata dal comune;

m – non aver usufruito di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, la non sussistenza di altri benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando;

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Scadenza presentazione domanda

Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel 10.10.2025

Art 3 - Collocazione in una delle seguenti fasce di reddito

Possono essere ammessi al Fondo soltanto i soggetti in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- sussistenza delle condizioni indicate all'art. 1 del presente Bando;

- collocazione in una delle due fasce indicate di seguito**:**

A) se il valore ISE è uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (per un importo pari ad € 16.033,42) per l'anno 2025 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori non è inferiore al 14%;

B) se il valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 e l'importo di € 32.456,72 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE non è inferiore al 24%.

Il valore ISEE non può essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Le graduatorie predisposte sulla base delle suddette fasce A) e B) verranno comunicate alla Regione Toscana dal Comune con l'indicazione: numero ordine graduaotria, codice fiscale, valore ISE e ISEE, numero dei componenti il nucleo familiare e numero figli a carico del soggetto richiedente, reddito imponibile, importo canone di locazione con percentuale di incidenza, periodo di validità del contratto di locazione, tipo di contratto registrato, mq dell'abitazione, numero soggetti disabili, ultrasessantacinquenni, minorenni, situazioni di morosità, numero dei componenti il nucleo familiare.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici (da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo) nei casi in cui tali benefici vengano erogati per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 4 – Auto certificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e succ. modif. e integrazioni.

Art. 5 – Formazione, validità ed aggiornamento della graduatoria - Ricorsi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì alla formazione di una graduatoria divisa per fasce secondo le disposizioni indicate all'art. 3 del presente bando.

La graduatoria generale, è approvata con atto dirigenziale ed è pubblicata all'albo pretorio.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre opposizione all'ufficio entro il termine di **10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio del Comune, il quale decide entro 10 giorni**.

La graduatoria conserva la sua efficacia per tutto l'anno 2025.

Art. 6–Entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

Il Comune può erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo, in funzione delle risorse disponibili e ripartite fra le graduatorie.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sull'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

N.B. Nel caso di **beneficiario di assegno di inclusione (ADI)** il contributo spettante verrà erogato per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.

Il contributo è riferito alle spese sostenute per l'affitto nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile.

E' fatto salvo il potere di verifica da parte del Comune dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al primo gennaio 2025).

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale inferiore a quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede al nuovo calcolo del contributo spettante.

Per l'erogazione del contributo agli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Non possono essere accettate autocertificazioni presentate da parte del richiedente il contributo.

Il termine, previa presentazione delle ricevute di pagamento, entro il quale si potrà esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, relativo all'anno 2025, è fissato al 30 luglio 2026.

Ai sensi della Legge 269/2004 "Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio ed integrazione alla Legge

431/1998" – "I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore – pertanto come da specifica della Regione Toscana il proprietario dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando dell'anno successivo".

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune, sottoscritte, corredate dall'indirizzo cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando

e da tutta la necessaria ed idonea documentazione tra cui l'attestazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare in corso di validità, (ISE/ISEE).

L'attestazione ISE/ISEE può essere richiesta con servizio gratuito ai centri di assistenza fiscale.

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso, redatte sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Scarlino, scaricati dal sito o ritirati in formato cartaceo presso il Comune di Scarlino chiamando il numero 0566 38529.

La domanda potrà essere trasmessa:

- tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Scarlino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il modulo di domanda dovrà essere compilato rigorosamente a cura degli interessati.
La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs n. 101/2018).

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Ai sensi della Legge 183/2011, del D. P. R. 445/00 e dal DPCM 159/2013 e successive modificazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ai controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento:

legge 431/98, D. Lgs 240/2004, D.M. 19 luglio 2021, L.R.T. 02/2019, L.R.T. 36/2025, DPR 445/2000, DPCM 159/2013, Delibera della Giunta Regionale Toscana 851/2025.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Scarlino.

Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Marco Bizzarri

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www. comune.scarlino.gr.it

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Politiche Sociali, rivolgendosi a: Carla Brunese – tel. 0566/38529 - e-mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", i dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scarlino.gr.it, accedendo alla sezione privacy.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scarlino.

IL FUNZIONARIO E.Q.
dr. Marco Bizzarri

Comune di Scarlino
Via Martiri d'Istia, 1
58020 Scarlino (Gr)
Tel. 0566 38511 Fax 0566 37401
comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
www.comune.scarlino.gr.it
Partita Iva 00186560538
Codice Fiscale 80001830530